

REGOLAMENTO (CE, EURATOM, CECA) N. 793/95 DEL CONSIGLIO**del 31 marzo 1995****che fissa i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3608/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi al di fuori della Comunità e fissare di conseguenza, con efficacia 1° luglio 1993, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate, nella

moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con efficacia dal 1° luglio 1993, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1995.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

F. BAYROU

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 1.